Convenzione tra la Regione Lombardia e la Comunità Montana Val Cavallina – per l'istituzione e la gestione della Stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia Lago d'Endine.

Tra

la Regione Lombardia, di seguito indicata come "Regione", con sede legale in Milano, via Pola 14, rappresentata dal dirigente della Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, Sig. Franco Grassi, nato a Magenta (MI) il 31/03/1944

E

la Comunità Montana Val Cavallina, di seguito indicata come "Comunità montana", con sede legale in Casazza (BG) Via Don Zinetti 1, rappresentato dal Presidente protempore della Comunità Mario Barboni, nato a Casazza l'11 novembre 1958;
di seguito congiuntamente indicate come "parti".

RICHIAMATE:

la Direttiva Consiglio CE del 21 maggio 1992, n° 43 relativa alla conservazione egli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche che prevede, tra l'altro, all'art. 11 che gli stati membri garantiscano la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie di flora e di fauna e degli habitat prioritari;

il D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione egli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche, che recepisce la direttiva comunitaria di cui sopra e che stabilisce, fra l'altro, criteri generali per le attività di studio e conservazione della natura, nonché delle forme di valorizzazione e fruizione;

la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", che all'art. 1, comma 3, lett. C) prevede la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare;

la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette" che prevede all'art.9 comma 1 lettera a) il censimento del patrimonio naturale e ambientale e al comma 1 lettera c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione, nonché al comma 2 la facoltà della Giunta Regionale di realizzare stazioni sperimentali locali

DIREZIONE GENERALE RISORSE E BILANCIO
STRUTTURA CONTRATTI
Inserito nella Raccolta Convenzioni e Contratti
in data 9 MAG. 2005 Nr. 7816/Rec

la Legge Regionale 27 luglio 1977, n° 33 "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica" e successive modificazioni che prevede all'art. 14 misure di tutela per conservazione degli anfibi, quali il divieto assoluto di raccolta e distruzione di uova e la cattura o uccisione di girini, nonché il divieto di cattura di tutti gi anfibi del genere rana dal 1° gennaio al 30 giugno;

Preso atto che la Direzione Generale Tutela Ambientale ha finanziato interventi di reintroduzione di specie prioritarie di anfibi (Pelobate fosco e Rana di Lataste) attuati dai Parchi regionali in collaborazione con Dipartimento di Biologia Animale dell'Università di Pavia con Deliberazione di Giunta Regionale n° 38246 del 7 settembre 1998 e intende promuovere ulteriori interventi di reintroduzione qualora la consistenza delle popolazioni di batracofauna lo rendessero necessario;

Atteso che i risultati ottenuti hanno evidenziato la correttezza scientifica degli interventi, si rende necessario promuovere una costante azione di censimento, una sistematica raccolta dei dati scientifici, l'individuazione dei siti di prelievo delle ovature per garantire l'autoctonia delle specie ed una puntuale definizione dei criteri di reintroduzione e modalità dei prelievi delle ovature per ogni singola specie;

Visto che il lago d' Endine è stato dichiarato zona di particolare rilevanza naturale e ambientale ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale";

Considerata la presenza di numerose specie di anfibi, tra le quali alcune definite prioritarie per l'interesse conservazionistico a livello regionale ed europeo, nonché la presenza della più consistente stazione di riproduzione degli anfibi della specie *Bufo bufo* (rospo comune) localizzate presso il lago d'Endine e che la Comunità Montana della Val Cavallina, che da anni ha avviato sperimentazioni e studi sulla migrazione e la riproduzione degli stessi, al fine di meglio tutelare dette popolazioni, ha richiesto alla Regione Lombardia l'istituzione di una stazione locale sperimentale per lo studio e la tutela degli anfibi con nota del 28 settembre 2004

Ritenuto pertanto di individuare nell'istituto della Stazione sperimentale, di cui all'art. 9 comma 2, della L.R. 86/83, la forma organizzativa che meglio possa permettere di conseguire le finalità di studio, di conservazione e di conoscenza divulgativa degli anfibi lombardi nell'ambito di una rispettiva competenza territoriale;

Tutto ciò premesso, tra i predetti soggetti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della seguente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto
La presente convenzione disciplina la costituzione e i rapporti fra gli enti per la gestione di una stazione sperimentale locale dedicata alla tutela, alla valorizzazione e allo studio della popolazione anfibia, denominata "Stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia lago d'Endine", con competenza scientifica generale nel settore dello studio, della salvaguardia e della valorizzazione delle popolazioni anfibie distribuite sul territorio regionale, con particolare attenzione per le iniziative didattiche e promozionali.

Articolo 3 – Modalità operative

La Regione Lombardia si impegna:

- ad effettuare una supervisione sul buon andamento delle attività della stazione sperimentale;
- a svolgere funzioni di indirizzo e supporto anche mediante l'approvazione di linee guida che saranno proposte dal comitato scientifico a seguito dei risultati dell'attività scientifica di monitoraggio e ricerca;
- a supportare l'attività della stazione sperimentale mediante coinvolgimento degli enti gestori delle aree protette presenti in Lombardia e territorialmente competenti al fine di ottimizzare il lavoro di ricerca e della stazione sperimentale;
- a mettere a disposizione della Comunità Montana le risorse al fine di contribuire alla realizzazione dei progetti e delle attività della stazione sperimentale;

La Comunità Montana si impegna ad ospitare e gestire, secondo gli indirizzi indicati nel presente protocollo e concordati con la Regione, la Stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia lago d'Endine con i seguenti compiti:

- promozione e coordinamento di progetti e attività finalizzate al monitoraggio e di salvataggio della batracofauna lombarda al fine di eliminare fenomeni di declino delle specie con particolare riferimento a quelle più minacciate o rare nel territorio delle aree protette regionali;
- organizzazione di corsi, seminari e incontri di studio, con particolare attenzione alle dinamiche degli ecosistemi, delle popolazioni anfibie e delle peculiarità ambientali della Lombardia in collaborazione con gli Enti gestori delle aree protette;
- attivazione di un Centro di documentazione specializzato al fine di promuovere alla più ampia diffusione della conoscenza delle specie tutelate, dei problemi di salvaguardia, delle normative vigenti e delle iniziative di conservazione promosse e/o attivate;
- organizzazione di mostre itineranti e produzione materiale didattico-divulgativo, nonché studi specifici di settore;
- realizzazione di interventi di miglioramento ambientale atti a favorire la batracofauna ed in particolare le azioni di ripristino di zone umide, la realizzazione ex novo di pozze per la riproduzione degli anfibi;

- realizzazione di programmi di allevamento mirati a successive reintroduzioni di larve/girini previo accurato studio di fattibilità, la rimozione dei fattori di rischio e degli elementi di disturbo nonché di un adeguato periodo di monitoraggio degli interventi.

Articolo 4 – Coordinamento scientifico

Il coordinamento delle attività e la direzione scientifica della stazione sperimentale sarà affidata al Comitato Scientifico costituiti da persone di provata competenza incaricati dall'Ente gestore della Stazione sperimentale.

Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri.

Il Comitato Scientifico elegge al suo interno con votazione nominativa le cariche di Coordinatore e di Segretario ed entro sei mesi dalla sua istituzione elabora un regolamento interno approvato dall'Ente gestore della Stazione sperimentale.

La durata dell'incarico dei membri del Comitato Scientifico è di cinque anni ed è rinnovabile.

Spettano al Comitato Scientifico i seguenti compiti:

- avviare le attività di monitoraggio ed elaborarne i risultati ottenuti;
- pubblicare e divulgare i dati ottenuti dall'attività di ricerca e monitoraggio;
- collaborare con gli Enti scientifici regionali e nazionali competenti le attività di studio e di conservazione delle popolazioni di anfibi;
- sottoporre alla Regione un programma annuale di interventi di conservazione e di mitigazione d'impatto infrastrutturale a tutela delle popolazioni di Anfibi minacciati in Lombardia;
- esprimere pareri sugli interventi strutturali di carattere antropogenico comportanti la minaccia di alterazione o di scomparsa di aree importanti quali habitat di popolazioni di anfibi minacciati in Lombardia;
- collaborare con gli enti preposti alla tutela e alla sorveglianza del territorio;
- proporre alle autorità scolastiche programmi mirati di educazione ambientale e naturalistica da attivarsi nelle scuole di ogni ordine e grado
- predisporre e mantenere in adeguato aggiornamento elenchi dei più importanti siti riproduttivi e delle zone interessate dal transito migratorio riproduttivo o usuale delle popolazioni di Anfibi del territorio regionale, con particolare attenzione ai punti di interferenza negativa con la rete viaria locale o nazionale;
- predisporre opportune linee guida tecnico/scientifiche inerenti le modalità di intervento, le metodiche e i materiali più adatti ai fini di una definizione univoca e precisa degli interventi di salvaguardia degli anfibi minacciati.

Articolo 5 - Finanziamenti

Per le spese riguardanti l'attività di detta stazione sperimentale saranno utilizzati sia i contributi regionali di cui all'art 3 della Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" a seconda delle iniziative proposte dalla Comunità Montana ed approvate dalla Regione, sia quelli che proverranno da enti o altre istituzioni.

Il finanziamento regionale sarà erogato con le modalità del Piano di Riparto dei fondi di cui all'art. 40 della L.R. 86/83 alla presentazione di un dettagliato programma di interventi ed iniziative adeguato al ruolo assunto dalla stazione a livello regionale.

Articolo 6 – Durata
Il presente protocollo ha la durata di cinque (5) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Articolo 7 – Controversie
Le parti si impegnano a definire amichevolmente in prima istanza le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente protocollo.
Qualora non fosse possibile, il giudizio sulle controversie è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante di ciascuna parte e da un membro, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo, o, in caso di dissenso, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'albo degli avvocati di Milano. Gli arbitri procedono ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Articolo 8 – Recesso
Le parti possono recedere dal protocollo dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di raccomandata r.r. con preavviso di 30 giorni.
In particolare la Regione si riserva di esercitare la sopra indicata facoltà nel caso di interruzione per qualsiasi causa delle attività previste.

MILANO 27.03.05

Per la Regione Lombardia
Il Dirigente di Unità Organizzativa
Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi
Franco Grassi

Per la Comunità Montana Val Cavallina
Il Presidente pro tempore

Mario Barboni